# Comune di Camporotondo di Fiastrone

Provincia di Macerata

**62020 P.zza S.Marco,1 ☎ 0733907153 🖷 0733907359** P.Iva 00243720430


# COPIA DELIBERA GIUNTA MUNICIPALE

**DELIBERA NUMERO 81 del 17-10-2014**

**OGGETTO: SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ALLA DUOMO GPA SRL**

L'anno duemilaquattordici il giorno diciassette del mese di ottobre, alle ore 19:00, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori:

| | | |
|---|---|---|
| TONDI EMANUELE | **SINDACO** | **P** |
| ROSELLI LEONARDO | **VICE SINDACO** | **A** |
| MICUCCI MASSIMILIANO | **ASSESSORE** | **P** |

Assegnati n. 4 In carica n. 3 Presenti n. 2 Assenti n. 1

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Dott.ssa SERAFINI GIULIANA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. TONDI EMANUELE nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Municipale alla discussione dell'oggetto su riferito.

## LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO** che le modalità di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali può essere effettuata tramite Ruolo, ai sensi del D.Lgs. 112/1999 oppure tramite ingiunzione fiscale così come disciplinato dal R.D. 14.04.1910 n. 639;

**PRESO ATTO:**
Che, fino ad ora, la riscossione coattiva delle entrate dell'Ente è avvenuta tramite ruoli coattivi in carico a Equitalia spa ai sensi dell'art. 3 del D.L. 30 settembre 2005 n. 203;
**- Che** l'art. 7, comma 2 del D.L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 ha disposto che:
*"gg-ter) A decorrere dal 31/12/2012, in deroga alle vigenti disposizioni, la società Equitalia spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate ……. e la società Riscossione Sicilia soa cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate."*
……..

> **"gg-septies) Nel caso di affidamento ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, la riscossione delle entrate viene effettuata mediante l'apertura di uno o più conti correnti di riscossione postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla riscossione delle entrate dell'ente affidante, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse ……"**

- **Che**, il suddetto termine è stato prorogato più volte, in attesa del riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti territoriali, e precisamente:
  - ai sensi dell'art. 10, comma 13-novies del D.L. n. 201 del 06/12/2011 (convertito dalla Legge n. 214 del 22/12/2011) il suddetto termine è stato posticipato al 31 dicembre 2012;
  - ai sensi dell'art. 9, comma 4 del D.L. n. 174 del 10/10/2012 cosiddetto "Decreto Salva Enti" (convertito dalla Legge n. 213 del 7 dicembre 2012,) il suddetto termine è stato ulteriormente posticipato al 30 giugno 2013;
  - ai sensi dell'art. 10, comma 2 ter del D.L. n. 35 del 08/04/2013 (convertito dalla Legge n. 64 del 06/06/2013) il suddetto termine è stato posticipato al 31 dicembre 2013;
  - ai sensi dell'art 1 comma 610 della legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) il suddetto termine è stato da ulteriormente posticipato al 31 dicembre 2014;

**DATO ATTO,** altresì**,** che il riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti territoriali previste dall'art. 8 comma 4 del D.L. 174/2012 e da ultimo dall'art. 53 del DL 69/2013, non ha ancora avuto attuazione;

**CONSIDERATO:**
- **Che** l'attuale divenire normativo sembra sancire la cessazione a decorrere dal 01/12/2015 delle attività di riscossione volontaria e coattiva delle entrate dei Comuni da parte delle società del gruppo Equitalia spa;
- **Che** ad oggi l'unico strumento utilizzabile in alternativa al ruolo esattoriale - di esclusiva competenza delle società del gruppo Equitalia S.p.A. -, è l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910;

**RITENUTO** pertanto opportuno, in attesa della complessiva riforma della riscossione, di procedere ad una sperimentazione di tale strumento di riscossione coattiva, alternativo alla cartella esattoriale e al ruolo, al fine di comprenderne i vantaggi e le criticità, in vista

dell'ormai prossima eliminazione del ruolo quale strumento di riscossione coattiva delle entrate degli enti locali;

**CONSIDERATO, altresì:**

- **Che** all'interno dell'Ente non è possibile, né conveniente sul piano economico, implementare in nuovo servizio di riscossione coattiva tramite ingiunzione, per carenza di personale con specifica professionalità di tipo esattoriale (funzionari della riscossione in possesso dell'abilitazione all'esercizio delle funzioni di Ufficiale della riscossione), nonché legale, essendo noto che l'attività di riscossione coattiva richiede notevoli sforzi e competenze di tipo strettamente legale per far fronte agli eventuali contenziosi giurisdizionali;
- **Che** il mancato riordino della disciplina della riscossione coattiva delle entrate degli enti territoriali non consente ai Comuni di poter bandire gare secondo criteri coerenti e stabili nel tempo;
- **Che** dal susseguirsi delle norme sopra riportate, l'attività di riscossione coattiva delle entrate comunali, può essere affidata ai soggetti iscritti nell'Albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 446/1997, cioè i c.d. "concessionari della riscossione";

**VISTA** la sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sezione II, n. 8460 del 09/04/2010 che afferma il principio di diritto per cui "dalla previsione di utilizzabilità della procedura di ingiunzione ai sensi del R.D. 14 aprile 1910 n. 639, contenuta nel D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52, comma 6 non va esclusa la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di norme del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285".

**PRESO ATTO che** attualmente non sono attive convenzioni CONSIP ai sensi del D.L. n. 95/2012 convertito in L. n. 135/2012 aventi ad oggetto beni e servizi comparabili con l'affidamento in argomento;

**RITENUTO**, per le motivazioni sopra esposte, opportuno e conveniente affidare il servizio di riscossione coattiva in via sperimentale a ditta iscritta all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997;

**VISTA** l'offerta della società DUOMO gpa SRL con sede legale a Milano, (attuale affidatario della riscossione dell'imposta sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni) per l'affidamento in *concessione, in via sperimentale del servizio di riscossione coattiva tramite ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910, pervenuta in data 24.09.2014 ed acquisita al protocollo comunale al n. 2566;*

**RILEVATO CHE** la società DUOMO GPA SRL è attrezzata con strumenti software, esperienza e *personale (ufficiali di riscossione), oltreché di proprio ufficio legale e possiede i requisiti previsti dalla Legge per l'affidamento della concessione quali:*

- iscrizione al n. 57 dell'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare l'attività - di riscossione ed accertamento dei tributi (art. 53 D. Lgs. 446/1997);
- € 5.000.000,00 di capitale sociale interamente versato;
- specifica licenza per l'esercizio dell'attività di recupero crediti per conto terzi ai sensi dell'articolo 115 del TULPS approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773;
- certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008;
- precedente esperienza del servizio proposto e in genere dei servizi di riscossione delle entrate comunali;

**RITENUTO** che, nel rispetto dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 163/2006 e del vigente regolamento comunale per l'acquisto di beni e servizi in economia, vi siano le condizioni per l'affidamento diretto del servizio;

**RICHIAMATO** altresì il vigente Regolamento comunale per l'affidamento di servizi e forniture in economia ed in particolare l'art.17 il quale al comma 1 lettera c) testualmente recita:
*"per importi inferiori a 40.000 euro: il responsabile del servizio provvede direttamente e sotto la sua responsabilità, a concludere gli opportuni accordi con ditte idonee per l'affidamento delle forniture; prima di procedere alla stipula dei predetti accordi il funzionario responsabile avrà cura, di norma, di richiedere preventivi di spesa a più ditte idonee e, comunque, di compiere le opportune indagini di mercato atte a valutare la congruità dei prezzi praticati"*;

**RITENUTO**, pertanto, sussistere tutte le condizioni per accogliere la richiesta della ditta suddetta e quindi di affidare la concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali in sofferenza certe, liquide ed esigibili, divenute esecutive a seguito di atti regolarmente notificati;

**VISTO** il D.L. n. 203/2005 così come modificato dalla Legge n. 73/2010;

**VISTO** l'articolo 1 del D.L. 29.12.2010 n. 225;

**VISTO** l'art. 48 del D.L. n. 267/2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione è stato espresso l'allegato parere per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili dei servizi;

**CON** l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale;

**CON VOTI** favorevoli unanimi;

## DELIBERA

1. di richiamare tutto quanto in premessa descritto e che si intende qui integralmente riportato;

2. di accogliere a tal fine l'istanza prodotta dalla ditta DUOMOGPA SRL con sede legale in Viale Sarca n.195- Milano- C.F./P. IVA 00907370415/13274540155 - E-mail certificata: milano@pec.duomogpa.it - di affidamento in concessione della gestione del servizio di riscossione coattiva delle entrate Comunali in sofferenza certe, liquide ed esigibili, divenute esecutive a seguito di atti regolarmente notificati ivi comprese le sanzioni amministrative derivanti dalla violazione del Codice della Strada con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione e sino a tutto il 31.12.2016, salvo il compimento degli atti già intrapresi secondo le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti;

3. di approvare l'allegato capitolato d'oneri per la gestione in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate certe, liquide ed esigibili in sofferenza ivi comprese le sanzioni amministrative e delle sanzioni del codice della strada, che si allega alla presente, sub a), quale parte integrante e sostanziale;

4. Di dare atto che la firma in calce costtuisce valore contrattuale tra le parti

5. di incaricare il Responsabile del Servizio di Segreteria della definizione di quanto disposto con il presente provvedimento;

6. di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione ad unanimità di voti legalmente espressi, il presente provvedimento immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

Comune di Camporotondo di Fiastrone
Provincia di Macerata

---

# CAPITOLATO D'ONERI

PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE CERTE, LIQUIDE ED ESIGIBILI IN SOFFERENZA

---

## Art. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Formano oggetto della concessione i procedimenti riguardanti la riscossione coattiva delle entrate comunali in sofferenza certe, liquide ed esigibili, divenute definitive a seguito di atti regolarmente notificati.

La riscossione coattiva avverrà attraverso le procedure previste dal R.D. 14.04.1910, n. 639 e della normativa vigente in materia.

## Art. 2 DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il Concessionario è obbligato a osservare, oltre alle norme del presente capitolato, tutte le disposizioni di legge e regolamentari concernenti la materia dei tributi comunali per quanto attiene le entrate di carattere tributario, le disposizioni degli appositi Regolamenti comunali riguardanti ogni singola entrata oggetto di recupero, e il Regolamento comunale relativo all'applicazione delle sanzioni.

## Art. 3 DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è stabilita fino al __/__/____ con decorrenza dal __/__/____.

Alla scadenza, il contratto potrà essere rinnovato o prorogato per uguale periodo, nel rispetto della normativa in materia. A tale riguardo, il Concessionario sarà comunque tenuto a presentare apposita istanza almeno sei mesi prima della scadenza.

Il contratto s'intenderà risolto di pieno diritto qualora, nel corso della gestione, fossero emanate norme legislative portanti l'abolizione dell'oggetto della concessione, mentre, se fossero emanate disposizioni che dovessero variarne i presupposti, si procederà alla rinegoziazione al fine di ristabilire il sinallagma iniziale.

Dopo la scadenza del contratto, il Concessionario non potrà procedere alla notifica di nuovi atti ingiuntivi, mentre sarà abilitato a portare a compimento le procedure relative a tutti gli atti già notificati, riscuotendo gli importi relativi e trattenendo l'aggio di cui al successivo art. 5.

## Art. 4 GESTIONE DEL SERVIZIO

Il Concessionario porrà in riscossione coattiva le somme derivanti da provvedimenti regolarmente notificati dal Comune - e divenuti definitivi, certi, liquidi ed esigibili - per gli importi in essi specificati.

Le spese per la notifica e tutte quelle successive per procedure attivate al fine di recuperare i crediti in sofferenza, saranno poste a carico del debitore applicando, secondo il tipo di procedimento attivato, il tariffario in uso presso gli Ufficiali Giudiziari, la tabella allegato A e B del D.M. 21 novembre 2000, e ogni altro costo di procedura anticipato

Nel caso non fossero recuperate dal debitore, le medesime spese saranno poste a carico dell'Ente alla chiusura delle pratiche in caso di discarico, anche per inesigibilità.

Le richieste di rateizzazione del debito avanzate dal Contribuente saranno accolte dal Concessionario, in via prioritaria, nei termini previsti dall'apposito Regolamento per la disciplina delle dilazioni o dal Regolamento Generale Comunale delle Entrate. In mancanza, verrà applicato quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di riscossione coattiva (art. 19 del DPR 602/73).

Il Comune s'impegna, altresì, a fornire al concessionario del servizio copia del succitato regolamento alla data di stipula del contratto.

Per la riscossione degli importi ingiunti, il Concessionario si avvarrà di apposito conto corrente postale a ciò dedicato.

Le fasi di lavoro concernenti la presente concessione sono identificate come segue:

1. Attivazione dei diversi sistemi di pagamento a disposizione del debitore: ccp, bonifico bancario, carta di credito, versamento online.
2. Consegna di password ed Login al responsabile del servizio di collegamento fra l'Ente ed il concessionario (individuato e comunicato dall'Ente al momento della stipula del contratto) per l'accesso al software di gestione ai fini della visualizzazione dello stato di avanzamento delle pratiche e relative riscossioni anche ai fini del rendiconto mensile.
3. Trasmissione periodica a DUOMO GPA, mediante invio a mezzo P.E.C., degli atti di contestazione o accertamento divenuti definitivi e riferiti ai crediti certi, liquidi ed esigibili che l'Ente vanta nei confronti di terzi. La consegna degli atti di cui sopra avverrà mediante compilazione ed inoltro dei file contenenti le liste di carico in tracciato record 290 o secondo il tracciato CSV fornito dalla concessionaria.
4. Inserimento dei dati nell'apposito database, previa verifica della loro completezza, e stampa degli atti ingiuntivi.
5. Invio, se richiesto, di un sollecito bonario di pagamento.
6. Procedura di notifica delle ingiunzioni anche attraverso servizio postale e/o con l'ausilio dell'Ufficiale Giudiziario e/o dell'apposito Ufficiale della Riscossione e/o dei messi comunali e/o dei messi notificatori di cui all'art. 1, commi 158-159-160 della Legge 27/12/2006, n. 296.
7. Importazione dei pagamenti con le modalità di cui al punto 1), contabilizzazione, aggiornamento del database e predisposizione della bozza di rendiconto mensile.
8. In caso di mancato pagamento: attivazione procedure di recupero cautelari/esecutiva che comprendono il fermo amministrativo di veicoli iscritti nei pubblici registri, il pignoramento del quinto dello stipendio presso il datore di lavoro o terzi, e solo per le pratiche con importi sopra 1.000 euro attivazione della procedura esecutiva di pignoramento mobiliare, e successiva vendita anche attraverso l'I.V.G. territorialmente competente.
9. Per pratiche di importo superiore a 20.000 euro attivazione della procedura cautelare di iscrizione dell'ipoteca sugli immobili di proprietà del debitore e se necessario eventuale attivazione della procedura di pignoramento immobiliare .
10. Chiusura del rendiconto mensile delle riscossioni, individuazione delle competenze della concessionaria ed emissione di fattura, accredito del netto riscosso entro la prima decade del mese successivo a quello in cui gli introiti sono stati effettuati.
11. Attività costante di call-center a favore del debitore effettuata da personale qualificato.

12. Assistenza legale solo gratuita in caso di contenzioso per le pratiche che contestano errori per vizi propri dell'ingiunzione.

## Art. 5 CORRISPETTIVO

Il Concessionario, per il servizio oggetto del presente capitolato, sarà compensato con riconoscimento di:

- un aggio pari al 10%, oltre IVA su singole pratiche di importo superiore ad € 15.000,00;
- un aggio pari al 15% oltre IVA su singole pratiche di importo inferiore ad € 15.000,00;
- un importo fisso a pratica gestita di €. 10,00 oltre IVA;

Il conteggio dell'aggio spettante al Concessionario avverrà sugli importi effettivamente riscossi al netto delle spese di notifica, dei diritti e degli oneri che si riferiscono alle procedure esecutive attivate per il recupero del credito (Tabella allegato A del D.M. 21 novembre 2000).

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.L. 13/05/2011, n. 70, convertito con modificazioni in L. 12/7/2011, n. 106, e della successiva modifica apportata dal comma 8-bis, art. 6, del Decreto Semplificazioni, il riversamento sul conto corrente della tesoreria comunale della compartecipazione dovuta, avverrà entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese precedente.

Alla medesima scadenza, il Concessionario trasmetterà al Comune la fattura per gli importi che si riferiscono ai suoi compensi, maggiorati dell'Iva.

Gli eventuali ritardi nei versamenti a favore del Comune comporteranno l'aggravio, sulle somme dovute, di un'indennità di mora pari al tasso legale corrente. Il Comune potrà procedere al recupero di tali sofferenze utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal R.D. 14.04.1910, n. 639.

Nel conteggio delle competenze del Concessionario, si terrà conto di quanto segue:

- Le sole spese di notifica per gli atti inesitati, derivanti da trasmissione di liste di carico con indirizzi non aggiornati, saranno addebitate dal Concessionario al Comune concedente, in occasione della chiusura del rendiconto mensile.
- Qualora il Comune, per qualsiasi motivo, dovesse richiedere al Concessionario la sospensione o la revoca di un atto ingiuntivo già emesso, dovrà riconoscere al Concessionario predetto il rimborso per le spese vive già sostenute per l'emissione dell'atto che sono quantificate in € 10,00 (dieci/00) oltre al rimborso delle spese di notifica.
- Nel caso in cui, a seguito di notifica di atto ingiuntivo, si dovesse verificare l'impossibilità a procedere alle successive fasi di riscossione coattiva per riscontrato errore nell'individuazione del debitore o per inesistenza del debitore stesso, al Concessionario dovrà essere riconosciuto il rimborso di € 10,00 (dieci/00) oltre al rimborso delle spese di notifica.
- Qualora, dopo la notifica dell'atto ingiuntivo, il debitore provvedesse direttamente al saldo del proprio debito con versamento a favore del Comune, anche a seguito di transazione, al Concessionario, dovrà essere, comunque, riconosciuto l'aggio di competenza.
- I rimborsi e l'aggio di cui ai capoversi precedenti saranno conteggiati nel rendiconto mensile reso al Comune e trattenuti direttamente dal Concessionario.

Alle condizioni economiche così come sopra stabilite troverà applicazione l'art. 115 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163.

## Art. 6 CAUZIONE

A garanzia del versamento delle somme recuperate (al netto dell'aggio) e degli altri obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, il Concessionario del servizio è tenuto, prima della stipulazione del contratto, a prestare una cauzione costituita a norma dell'art. 75, D.Lgs. 163/06, pari al 10% del valore del contratto, che a tale proposito sarà stabilito prima della stipulazione del contratto.

Ove la Società concessionaria fosse in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001, ai sensi dell'art. 40, co. 7. D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, l'importo della cauzione da prestare di cui al 1° cpv del presente articolo sarà ridotto al 50%.

## Art. 7 RESPONSABILITA'

Dalla data di decorrenza del contratto, il Concessionario, assumerà l'intera responsabilità del servizio e subentrerà al Comune in tutti gli obblighi, diritti e privilegi previsti dalle disposizioni in vigore e dai Regolamenti Comunali; è inoltre tenuto a dare corso alla concessione con la necessaria attrezzatura e professionalità rendendo puntualmente conto al Comune, attraverso il rendiconto mensile, dell'attività svolta.

Il Concessionario è civilmente e personalmente responsabile dei suoi agenti e commessi; egli, quindi, solleva il Comune da ogni responsabilità diretta e indiretta, sia civile sia penale, dipendente dall'esercizio della concessione di cui è titolare.

## Art. 8 DIVIETI

Il servizio oggetto della presente concessione è da considerarsi a ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato.

## Art. 9 CONTROLLI

Il servizio sarà disimpegnato sotto la diretta sorveglianza degli Uffici comunali ai quali dovranno preventivamente essere sottoposte le disposizioni concernenti la sua organizzazione.

Gli Uffici comunali suddetti potranno disporre tutti i controlli che riterranno opportuni.

Il Concessionario, legale responsabile del servizio o eventualmente un suo sostituto munito di procura, dovrà tenersi a disposizione degli Uffici comunali per ogni controllo che sarà ritenuto opportuno anche in relazione all'entità e regolarità delle riscossioni.

## Art. 10 PERSONALE

Il Concessionario, prima dell'inizio della gestione, dovrà segnalare al Comune il responsabile del procedimento di cui si avvarrà per lo svolgimento del servizio impegnandosi a comunicarne gli eventuali avvicendamenti o cambiamenti che dovranno essere approvati dall'Amministrazione Comunale.

## Art. 11 OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune invierà periodicamente i dati degli atti riguardanti i crediti definitivi, certi, liquidi ed esigibili, completi degli estremi dell'avvenuta notificazione ai debitori, per attivare la procedura di riscossione coattiva;

tale inoltro dovrà avvenire esclusivamente in formato elettronico secondo uno dei seguenti tracciati:

- Tracciati record 290
- Tracciato file CSV fornito dal Concessionario

Il Comune darà al Concessionario l'appoggio della propria autorità e la necessaria assistenza (anche attraverso l'accesso all'anagrafe tributaria SIATEL del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in modalità di consultazione e di file-transfert) per il reperimento dei dati anagrafici e degli indirizzi dei debitori e per lo scarico dei dati reddituali disponibili al fine dell'attivazione delle eventuali procedure esecutive e/o cautelari.

Il Comune s'impegna, per i contribuenti posti in riscossione e residenti nel proprio territorio comunale, a eseguire tutte le notifiche, con il messo comunale, degli atti inerenti alla procedura di riscossione coattiva.

Il Comune s'impegna per l'intera durata del contratto a non avvalersi di altri per l'esecuzione del servizio oggetto della concessione restando, quindi, impegnato con il Concessionario stesso per tutti gli obblighi e diritti connessi al contratto.

Il Comune s'impegna a fornire al concessionario le credenziali di accesso al portale SISTER per poter visualizzare e fare il down load dei dati catastali.

## Art. 12 GESTIONE CONTABILE

La documentazione riguardante la gestione contabile del servizio potrà essere conservata dal Concessionario presso la propria sede fermo restando l'obbligo, a semplice richiesta del Comune, di produrre entro 30 gg. la documentazione stessa per i controlli che l'ente concedente intenderà eseguire per mezzo di propri incaricati, o per eventuali richieste da parte di altre Autorità competenti in materia.

## Art. 13 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa o eccettuata, sono a carico del Concessionario.

Il contratto di concessione sarà sottoposto a registrazione e all'imposta di bollo solo in caso d'uso ai sensi di quanto previsto dall'art. 66, D.Lgs. 13/04/1999, n. 112.

## Art. 14 RINEGOZIAZIONE

Il Comune concedente potrà, in corso di esecuzione del rapporto di concessione del servizio, avvalersi del Concessionario previa rinegoziazione del contratto in essere anche per la riscossione di altre entrate comunali e per le relative attività propedeutiche connesse o complementari.

## Art. 15 CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento del contratto o alla sua conclusione, sarà deferita al giudizio dell'autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente a giudicare sarà quello di appartenenza del Comune concedente.

## Art. 16 DOMICILIO

Agli effetti dell'applicazione del contratto, il Concessionario eleggerà domicilio presso la Segreteria comunale.

## Art. 17 NORME FINALI

Nessuna clausola contrattuale in contrasto con il presente Capitolato avrà efficacia se non preventivamente deliberata dal competente organo comunale, previa comunicazione scritta al Concessionario, il quale potrà chiedere la revisione delle condizioni che supportano la concessione in base al presente Capitolato d'oneri.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si rimanda alle norme del Codice Civile, alle disposizioni di cui al R.D. 14.04.1910, n. 639, e ai vigenti regolamenti comunali in materia.

**COMUNE DI CAMPOROTONDO DI FIASTRONE**
**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

---

UFFICIO :
Proposta N. 79 del 17-10-14

==========

**Alla Gunta Comunale SEDE**

==========

**Oggetto**: SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ALLA DUOMO GPA SRL

==========

**Si trasmette per l'esame la seguente relazione, ai sensi art. 49, T.U. n. 267/2000**.

==========

**PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA TECNICA**

VISTO: Si esprime parere Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa GIULIANA SERAFINI

==========

**PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' CONTABILE**

VISTO: Si esprime parere Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa GIULIANA SERAFINI

==========

**VISTO: Per la conformità amministrativa dell'atto si esprime**
Parere: Favorevole

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa GIULIANA SERAFINI

Approvato e sottoscritto :

| Il Segretario | Il Presidente |
|---|---|
| **f.to SERAFINI GIULIANA** | **f.to TONDI EMANUELE** |

## ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

- che la presente deliberazione:

[ ] E' stata pubblicata all'Albo Comunale dal 22-10-2014 ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

[ ] E' stata pubblicata all'Albo Pretorio telematico sul sito ufficiale del comune (www.comune.camporotondo.mc.it) il 22-10-2014.

[ ] E' stata comunicata, con apposito elenco, ai Signori Capigruppo Consiliari così come prescritto dall'art. 125, del Testo Unico numero 267 del 18/08/2000;

| Camporotondo di Fiastrone | Il Responsabile dell'Ufficio |
|---|---|
| **Li, 22-10-2014** | **f.to Consoli Rita** |

## ESECUTIVITA'

Che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva:

-[ ] il 17-10-2014 essendo immediatamente esecutività

**Il Segretario Comunale**
**F.to SERAFINI GIULIANA**

---

È copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 22-10-2014

**Il Segretario Comunale**
*F.to SERAFINI GIULIANA

*Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93.